II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**dell'11 gennaio 1984**

**relativa agli aiuti previsti in Campania per il sostegno della produzione di albicocche**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(84/224/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3284/83 (2), in particolare l'articolo 31,

dopo aver intimato agli interessati, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, di presentare le loro osservazioni (3),

I

considerando che, con lettera del 28 marzo 1983, il governo italiano ha notificato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, il disegno di legge della regione Campania recante disposizioni per la razionalizzazione della coltura dell'albicocco ;

considerando che tale misura prevede la concessione, nel 1982, di 1 000 milioni di lire a favore dei produttori di albicocche ; che tale importo sarà concesso sotto forma di sovvenzione di 200 000 lire per ettaro, aumentata a 700 000 lire per ettaro nei territori aventi una particolare vocazione ;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato tale aiuto, ha informato il governo italiano, con lettera del 3 giugno 1983, che tale misura, concessa in funzione delle superfici coltivate e riservata in via prioritaria ai produttori che, per mancanza di adeguate tecniche colturali, hanno incontrato difficoltà di smercio nella campagna 1980/1981, costituisce un'infrazione all'organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli ; che, per tali motivi e tenuto conto del fatto che la misura non può essere giustificata sotto il profilo delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, intimando al governo italiano di presentare le sue osservazioni ;

considerando che, nel quadro di detta procedura, la Commissione ha intimato agli altri Stati membri e agli interessati diversi dagli Stati membri di presentare le loro osservazioni ;

considerando che, con lettera del 2 agosto 1983 (n. 6772), il governo italiano ha risposto alla lettera della Commissione del 3 giugno 1983, richiamando la sua attenzione sul fatto che le misure in questione devono essere esaminate alla luce della direttiva 72/159/CEE del Consiglio ;

considerando che il testo del disegno di legge non contiene nessun elemento che consenta di concludere che gli aiuti in questione siano disciplinati dalla direttiva 72/159/CEE ; che, in effetti, un aiuto per ettaro, non subordinato alla condizione di realizzare degli investimenti e non calcolato in funzione degli investimenti realizzati o da realizzare, costituisce un aiuto al reddito e non deve essere esaminato ai sensi della suddetta direttiva ; che, la risposta del governo italiano non trova quindi alcun fondamento nel disegno di legge della regione Campania ;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.
(3) GU n. C 221 del 18. 8. 1983, pag. 2.

II

considerando che la sovvenzione in causa favorisce artificialmente l'aumento o quanto meno il mantenimento agli attuali livelli della produzione di albicocche in Campania ; che, d'altra parte, è plausibile supporre che detto intervento possa incoraggiare, in pratica, la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli che si imporrebbero senza questo intervento pubblico ;

considerando che il versamento di un complemento di prezzo che assicura un prezzo garantito ai produttori di albicocche costituisce una misura d'intervento nazionale che incide sul reddito dei produttori stessi ; che tale misura è quindi incompatibile con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che esistono limitazioni del potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati comprendenti un regime di prezzi comuni, che è ormai di esclusiva competenza della Comunità ; che tale principio è stabilito dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare dalla sentenza pronunciata il 23 gennaio 1975 nella causa 51/74 (1) ; che tale sentenza sottolinea, in generale, che, se la Comunità ha adottato una regolamentazione che stabilisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio, tenendo conto non solo delle disposizioni espresse, ma anche dello scopo e degli obiettivi di detta regolamentazione (causa Toffoli e altri contro Regione Veneto, sentenza del 6 novembre 1979, Racc. 1979, conclusioni dell'avvocato generale, pag. 3320) ;

considerando che la concessione dell'aiuto in causa misconosce il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di decidere unilateralmente sui redditi degli agricoltori nel quadro di un'organizzazione comune dei mercati attraverso la concessione di aiuti di questo tipo ;

III

considerando che le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza, favorendo i produttori italiani a detrimento dei produttori degli altri Stati membri che sono in grado di smerciare sul mercato comunitario gli stessi prodotti, senza beneficiare di aiuti analoghi ;

considerando che le misure in questione rispondono quindi ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, che prevede l'incompatibilità di principi con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati ;

considerando che non si tratta manifestamente di una misura atta a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, né di una misura destinata a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo, né di una misura intesa a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che non è quindi applicabile l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato ;

considerando inoltre che l'aiuto eccezionale al reddito degli agricoltori interessati costituisce un aiuto al funzionamento delle aziende beneficiarie di carattere puramente conservativo ; che, in generale, la Commissione si è sempre opposta a tali aiuti, poiché essi non sono idonei ad agevolare in modo durevole lo sviluppo delle attività del settore interessato ;

considerando inoltre che, tenuto conto dell'analoga situazione economica in cui attualmente si trovano gli agricoltori di tutti gli Stati membri, situazione caratterizzata da un ristagno o una diminuzione dei redditi di fronte a costi di produzione in forte aumento, tenuto conto anche della sensibile o accesa concorrenza intracomunitaria per la maggior parte dei prodotti agricoli, tale aiuto può alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando che non esiste quindi alcun elemento che possa giustificare da parte della Commissione la concessione della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato ;

considerando che, tenuto conto di quanto precede, la misura di aiuto del governo italiano non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando inoltre che, quand'anche si fosse prospettata una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, il carattere di infrazione che riveste l'aiuto per quando riguarda il prodotto in questione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati interessati esclude l'applicazione di tale deroga,

(1) Causa P.J. van der Hulst's Zonen contro Produktschap voor siergewassen (Racc. 1975, pag. 79).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La sovvenzione di 200 000 lire per ettaro, aumentata a 700 000 lire per ettaro nelle zone aventi una particolare vocazione per la produzione di albicocche, prevista dal disegno di legge della regione Campagnia recante disposizioni per la razionalizzazione della coltura dell'albicocco, è incompatibile con gli articoli 92 e 93 del trattato.

Conseguentemente, il disegno di legge non può essere adottato e gli aiuti previsti non possono essere concessi.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana adotta le misure necessarie per garantire il rispetto della presente decisione e ne informa la Commissione entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della presente decisione.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*